



PROVINCIA DI
RIMINI

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ' PARTECIPATE

SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE
DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO PROVINCIALE NR. 23 DEL 28/11/2023

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Classificazione delle partecipazioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – Cabina di regia	4
Art. 5 – Organizzazione interna amministrazione partecipate.....	4
TITOLO II - ATTIVITA' DI CONTROLLO	5
Art. 6 - Attività di controllo relativo alle partecipazioni	5
Art. 7 – Attività di controllo relativo alle società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Rimini	5
TITOLO III - LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO	6
Art. 8 – Il controllo societario	6
Art. 9 – Il controllo economico finanziario	6
Art. 10 – Il controllo di efficacia ed efficienza	7
Art. 11 – Il controllo sulla gestione.....	7
Art. 12 – Bilancio consolidato.....	8
TITOLO IV - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE	8
Art. 13 – Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.....	8
Art. 14 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle società partecipate	9
Art. 15 – Il Responsabile per la Trasparenza ed il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità ...	9
TITOLO IV CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA NOMINATI NELLE AZIENDE PARTECIPATE	9
Art. 16 – Incompatibilità ed inconfiribilità	9
Art. 17 – Codice di comportamento dei rappresentanti della Provincia di Rimini.....	9
Art. 18 - Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 147quater del D.lgs. del 18/08/2000 n. 267 recante l'obbligo per gli enti locali di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dagli stessi. Il presente Regolamento, pertanto, è lo strumento per l'esercizio del controllo da parte della Provincia di Rimini nei confronti delle società partecipate, tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e successive modificazioni.
2. Le società a partecipazione pubblica sono sottoposte alle norme sulle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016.
3. Il presente Regolamento si applica alle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Rimini. Esso costituisce lo strumento per:
 - garantire la più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società non quotate cui partecipa, mediante la creazione di un efficiente sistema di informazioni, preventiva, concomitante e consuntiva;
 - definire la metodologia per l'attribuzione di direttive alle società controllate e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Provinciale ed un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità.A tal fine il presente Regolamento prevede:
 - 1) Un sistema informativo permanente, finalizzato a rilevare periodicamente:
 - i rapporti finanziari tra Provincia di Rimini e società partecipate;
 - la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società;
 - la gestione dei contratti di servizio e la relativa qualità dei servizi erogati;
 - il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in quanto applicabili alle società.
 - 2) Una definizione di un sistema di monitoraggio periodico dell'andamento della società partecipata che consenta:
 - la definizione degli indirizzi e l'assegnazione degli obiettivi di breve e di medio termine nelle società controllate;
 - la definizione delle procedure volte all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta:
 - nelle società controllate l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
 - nelle società partecipate l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi indicati negli autonomi strumenti di programmazione gestionale e finanziaria;
 - l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in relazione ai conseguenti riflessi finanziari sul bilancio della Provincia;
 - l'analisi dei risultati di gestione.
 - 3) Una rilevazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle aziende partecipate mediante il bilancio consolidato redatto secondo i principi della contabilità armonizzata.

Art. 2 – Classificazione delle partecipazioni

1. L'Amministrazione provinciale ogni anno analizza le proprie partecipazioni azionarie e individua due distinti elenchi: il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Rimini" e il "Gruppo del Bilancio Consolidato della Provincia di Rimini" che viene individuato all'interno del precedente.
2. Al fine dell'esercizio delle attività di controllo si considerano di minor rilevanza le società che, a seguito delle analisi di cui sopra non rientrano all'interno del Gruppo "Amministrazione Pubblica" della Provincia di Rimini, mentre sono rilevanti le partecipazioni nelle società inserite anche solo nel primo dei due elenchi.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha applicazione in relazione a tutte le società non quotate partecipate – direttamente o indirettamente – dalla Provincia di Rimini, che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica; per le restanti società partecipate (quelle di minor rilevanza), il Regolamento costituisce un compendio di principi di comportamento a cui ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione ne presuppone la condivisione da parte degli altri soci, ferme restando le disposizioni ed i vincoli dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 – Cabina di regia

1. Con decreto del Presidente è istituita la Cabina di regia delle società partecipate composta da: Dirigente del Servizio Economico Finanziario, Responsabile dell'Ufficio partecipate, Consigliere Delegato alla governance delle società partecipate.
2. La programmazione dell'attività della Cabina di regia è comunicata al Segretario Generale che può partecipare ai lavori della medesima ed è accessibile ai Consiglieri delegati, quando l'oggetto dell'attività riguarda le società operanti nei servizi/settori oggetto della delega.
3. Alle sedute della Cabina di regia possono prendere parte gli amministratori nominati dall'Ente nelle società partecipate.
4. La Cabina di regia:
 - svolge compiti di supervisione sulla programmazione economico finanziaria delle società partecipate, al fine del coordinamento ed integrazione con la programmazione finanziaria della Provincia;
 - relazione il Presidente sulle criticità finanziarie e gestionali delle società partecipate segnalate dagli uffici Contabilità e bilancio e Partecipate ed emerse dalla propria attività di supervisione e controllo;
 - elabora per le società controllate le proposte di indirizzi programmatici e di obiettivi gestionali da inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUP).
 - supporta il Presidente, ogni qual volta lo stesso lo ritenga necessario, su ogni questione attinente ai rapporti fra la Provincia di Rimini e le Società partecipate.
5. Le riunioni della Cabina di regia sono verbalizzate a cura del componente appositamente nominato.

Art. 5 – Organizzazione interna amministrazione partecipate

1. Il controllo delle società partecipate compete all'Amministrazione, all'Ufficio Contabilità e bilancio e Ufficio Partecipate.
2. La Segreteria del Presidente cura, in stretto coordinamento con l'Ufficio Partecipate e con gli uffici provinciali che gestiscono i rapporti con le società e gli enti (es. ufficio mobilità), la gestione delle deleghe assembleari e gli adempimenti in ordine a nomine/designazioni degli organi sociali.
3. L'Ufficio Contabilità e bilancio cura la gestione dei rapporti finanziari con le società e la redazione del bilancio consolidato.
4. L'Ufficio Partecipate, in collaborazione con l'Ufficio Contabilità cura la redazione degli atti relativi ad operazioni societarie (trasferimenti straordinari, aumenti di capitale, trasformazioni societarie) ed esamina i verbali delle assemblee societarie, segnalando alla Cabina di regia eventuali decisioni difformi delle società controllate agli indirizzi programmatici e obiettivi gestionali previsti nei documenti programmatici dell'Ente.
5. L'Ufficio Partecipate, in collaborazione con gli uffici provinciali che gestiscono i rapporti con le società e gli enti (Presidenza, mobilità, Contabilità e Bilancio, ecc.) predispongono gli atti di impegno della spesa e liquidazione delle rispettive quote consortili e associative annuali a carico dell'Ente.
6. Per quanto di rispettiva competenza, gli Uffici Contabilità e bilancio e Partecipate segnalano alla Cabina di regia eventuali criticità di natura finanziaria e gestionale delle società partecipate, tra le quali, il mancato raggiungimento da parte delle società controllate degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, previsti nei rispettivi documenti programmatici.
7. Gli Uffici acquisiscono la documentazione direttamente dai siti delle Società, chiedendo alle medesime unicamente la documentazione non pubblicata.

TITOLO II - ATTIVITA' DI CONTROLLO**Art. 6 - Attività di controllo relativo alle partecipazioni**

1. L'Amministrazione gestisce i rapporti con tutti i soggetti partecipati con i diritti e con gli obblighi propri del socio secondo la disciplina del Codice civile mediante l'attività coordinata dell'Ufficio Contabilità e bilancio e dell'Ufficio Partecipate e della Cabina di regia, attuando le attività legate a adempimenti civilistici quali:
 - deleghe assembleari;
 - adempimenti in ordine a nomine/designazioni organi sociali;
 - gestione o.d.g. assemblee;
 - approvazione budget e bilanci;
 - adempimenti societari in genere.
2. Almeno una volta all'anno, la Cabina di regia esamina i documenti di relazione annuale sull'andamento delle attività delle società relazionando il Presidente.
3. Le società partecipate sono tenute a rendere disponibili all'Amministrazione i bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi almeno 30 giorni prima della loro approvazione, nonché i verbali delle assemblee ordinarie, entro 10 giorni dalla loro redazione, e delle assemblee straordinarie entro 20 giorni dalla loro redazione. Il rilascio di eventuale ulteriore documentazione richiesta, deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, entro il termine indicato nella richiesta.

**Art. 7 – Attività di controllo relativo alle società appartenenti
al Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Rimini**

1. La Provincia di Rimini verifica, mediante la Cabina di regia, supportata dall'Ufficio Società Partecipate, l'osservanza da parte delle società partecipate appartenenti al Gruppo Pubblica Amministrazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 cui esse sono sottoposte, in particolare, la Provincia di Rimini vigila affinché:
 - le finalità delle società partecipate e gli oggetti indicati negli statuti siano conformi alle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
 - gli statuti delle società partecipate contengano disposizioni circa gli organi di controllo e di amministrazione conformi alle previsioni degli artt. 3 e 11 del D.Lgs. n. 175/2016;
 - le società "in house" abbiano ad oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 4 di cui al D.Lgs. n. 175/2016 ed operino in conformità all'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016;
 - le società a totale partecipazione pubblica stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e a tali provvedimenti venga data la pubblicità richiesta per legge.
 Inoltre, la Cabina di regia, supportata dall'Ufficio Contabilità e bilancio, vigila affinché le società partecipate:
 - tengano contabilità separate in caso di svolgimento di attività economiche protette da diritti speciali ed esclusivi insieme ad attività in regime di economia di mercato;
 - predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, vengano adottati senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti, ad eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;
 - in ragione dell'attività svolta e delle dimensioni della struttura organizzativa, integrino gli strumenti di governo con quelli facoltativi indicati dall'art. 6, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2016 ovvero motivino, nella relazione sul governo societario, le ragioni della mancata integrazione;
 - garantiscano, se controllate, il perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, quando previste nei rispettivi documenti programmatici.
2. La Cabina di regia presta particolare attenzione agli adempimenti delle società partecipate degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione.
3. In caso di accertata inosservanza di talune disposizioni o regolamentazioni, l'Ufficio Partecipate invita la società a sanare le medesime ed a comunicare l'avvenuta risoluzione.

TITOLO III - LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO**Art. 8 – Il controllo societario**

1. Il controllo societario si esplica nella fase di formazione dello Statuto e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dalle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, nella formulazione dei patti parasociali, nell'esercizio dei poteri di nomina degli Organi esecutivi societari.
2. Il Consiglio Provinciale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle società partecipate, adotta le deliberazioni attribuite dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di società a partecipazione pubblica.
3. La partecipazione alle assemblee delle società partecipate, così come l'espressione del voto, è competenza del Presidente nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia o dei Consiglieri o dei Dirigenti di Area sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale o dal Presidente medesimo nell'atto di delega, a seconda della competenza sull'argomento all'ordine del giorno e delle valutazioni di natura tecnica espresse dalla Cabina di regia.
4. Oltre ai pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio dei Revisori della Provincia di Rimini, in quanto deputato alla vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, esercita tutte le attività ritenute necessarie e/o opportune per il monitoraggio e la verifica dell'andamento gestionale degli organismi partecipati, in relazione ai riflessi finanziari sul Bilancio provinciale, in collaborazione con il Dirigente del Servizio Economico Finanziario e con le modalità definite dal regolamento di contabilità.

Art. 9 – Il controllo economico finanziario

1. Il controllo economico-finanziario dell'Ente sulle Società partecipate si esercita attraverso il monitoraggio:
 - preventivo, orientato all'analisi dei bilanci previsionali;
 - concomitante, attraverso report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione delle previsioni;
 - successivo, attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio e del bilancio consolidato.
2. Il controllo preventivo
L'Ufficio Contabilità e bilancio esercita nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Provinciale, il controllo sui documenti programmatici delle società partecipate.
A tal fine le società, di norma in tempo utile per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione della Provincia di Rimini, devono presentare il bilancio previsionale per l'esercizio successivo e, se previsti, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, supportato dal piano degli acquisti, dal piano delle assunzioni e da tutti i documenti a supporto delle previsioni proposte.
Il bilancio dovrà contenere l'indicazione del risultato economico preventivato rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ. ed essere accompagnato dalla relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate.
3. Il controllo concomitante
Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante l'Organo amministrativo della Società provvede a predisporre nel corso dell'esercizio idonea relazione semestrale (report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, certificata dal Collegio Sindacale, accompagnato da una relazione dell'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
4. Il controllo successivo
Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, di competenza del Consiglio Provinciale, l'Organo amministrativo delle società partecipate provvede a trasmettere ogni anno alla Provincia di Rimini, nei termini previsti dal codice civile, il bilancio delle società, corredato dai documenti previsti dalla legge. L'Ente può chiedere rielaborazioni extracontabili dei bilanci delle società partecipate al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli della Provincia.

5. Qualora dall'analisi dei documenti programmatici, della relazione semestrale (report) e del bilancio della società effettuata dall'Ufficio bilancio e contabilità emergano eventuali criticità finanziarie, questi ne da immediata comunicazione alla Cabina di regia la quale provvederà a redigere apposita relazione ed a trasmetterla al Presidente e all'Organo di revisione.

Art. 10 – Il controllo di efficacia ed efficienza

1. Il controllo di efficacia ed efficienza è attivato in presenza di contratti di servizio fra la Provincia di Rimini e la società partecipata e finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Provincia di Rimini attraverso la verifica dell'equilibrio economico, della qualità del servizio erogato e dell'efficienza dell'attività.
2. Il controllo di efficacia ed efficienza si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:
 - preventiva, esercitata in sede di definizione dei contratti di servizio e della carta dei servizi e l'analisi di eventuali piani industriali;
 - concomitante, mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio;
 - successiva, attraverso l'analisi degli indicatori quali/quantitativi relativi ai servizi erogati in base ai contratti di Servizio e l'analisi di customer satisfaction.
2. Il Consiglio Provinciale approva gli indirizzi utili alla definizione del contratto di servizio, che rappresentano lo strumento fondamentale attraverso il quale saranno disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra la Provincia di Rimini e le società partecipate, che dovrà obbligatoriamente contenere:
 - la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la Società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini di rilevazione e misurazione;
 - tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti al servizio.
3. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare le previsioni contenute nel contratto di servizio e i principi codificati nella normativa vigente.
5. Una volta predisposta ed approvata dal competente Organo societario, la carta dei servizi sarà trasmessa alla Provincia di Rimini per l'esame da parte della Cabina di regia, che potrà motivatamente richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
6. Le società partecipate dovranno produrre, almeno una volta all'anno, un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza (Analisi di customer satisfaction) proponendo le eventuali conseguenti revisioni degli standard quali-quantitativi di servizio garantiti.

Art. 11 – Il controllo sulla gestione

1. Il controllo sulla gestione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016, si esplica attraverso la verifica del rispetto da parte delle società partecipate degli obiettivi dalla stessa prefissati in materia economico finanziaria, in materia di assunzione di personale, esecuzione di lavori, servizi e forniture, affidamenti di incarichi professionali oltre che nelle verifiche legate all'attuazione del Piano prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. La gestione delle società partecipate deve ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine, le società devono dotarsi di appositi Regolamenti disciplinanti le seguenti materie:
 - a) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
 - b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici e servizi;
 - c) modalità di acquisizione servizi, forniture, lavori e opere nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Nel solo caso di controllo analogo esercitato in via esclusiva (non controllo analogo congiunto) la Società dovrà richiedere specifica autorizzazione preventiva alla Provincia di Rimini nelle modalità previste per legge e nel rispetto dello Statuto in relazione:
 - all'assunzioni di personale a qualsivoglia titolo, comprese le indizioni di concorsi, selezioni e altre modalità per assunzioni di personale;

- all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 - contratti di acquisto di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista apposita deliberazione da parte dei soci;
 - contratti e/o convenzioni con altri enti pubblici per la gestione, per conto degli stessi, di fasi di servizi già svolti da parte delle società per conto dei soci, che comportino ricavi per la società superiori al 10% (dieci per cento) dei ricavi prodotti con gli enti pubblici locali soci, fermi restando i limiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016.
4. In presenza di contratti di servizio la Provincia di Rimini potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale, ovvero, presso altri luoghi ove si erogano i servizi oggetto del contratto.
 5. La Provincia di Rimini può richiedere specifiche relazioni, con riferimento a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate dalla Società. In tali casi, l'Organo amministrativo societario dovrà fornire apposita relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, entro il termine concordato tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste, ovvero, per la loro elaborazione ed analisi.
 6. Quanto disposto al comma precedente si applica anche per le interrogazioni e per le richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Provinciali, nonché alle verifiche promosse dall'Organo di revisione della Provincia di Rimini.
 7. La Segreteria del Presidente e l'ufficio Partecipate esaminano gli avvisi di convocazione degli organi societari e possono chiedere alle Società eventuali chiarimenti e informazioni necessarie a fornire indicazioni ai rappresentanti della Provincia di Rimini prima della partecipazione degli stessi alle Assemblee.
 8. Per l'attuazione del Controllo Analogo, le Società trasmettono all'Ufficio Partecipate tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 12 – Bilancio consolidato

1. Per la redazione del bilancio consolidato, che è a tutti gli effetti una forma di controllo, si applicano le disposizioni ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le società partecipate sono tenute a garantire un flusso informativo costante ed esaustivo con la Provincia di Rimini e, in particolare, a fornire con tempestività, all'Ufficio Contabilità e Bilancio ogni documentazione utile circa la gestione economico-finanziaria, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni normative richiamate al comma precedente

TITOLO IV - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Art. 13 – Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione

1. Le società partecipate adempiono agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 ed alle determinazioni di ANAC.
2. Gli Organi amministrativi societari nominano il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione (di seguito indicato come "Responsabile anticorruzione"), che risponde direttamente all'Organo amministrativo societario.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge l'analisi propedeutica alla redazione del "Piano Anticorruzione", ne segue l'attuazione e individua, qualora la struttura e l'attività aziendale lo richiedano, i referenti presso i singoli uffici che lo affiancheranno nella redazione e nell'implementazione del Piano stesso. L'Organo amministrativo approva il suddetto "Piano Anticorruzione", contenente le azioni da adottare per prevenire e contrastare l'insorgenza di potenziali fenomeni corruttivi. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla attuazione del Piano ed assume ogni azione utile per favorire l'implementazione di buone prassi.
4. Il Piano dovrà essere pubblicato sul sito internet della società partecipata.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione formula le proposte di aggiornamenti del Piano Anticorruzione, nonché i rapporti sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse nell'adozione delle misure ivi contenute.
6. Come previsto dalla normativa vigente, per ragioni di coerenza, economicità e razionale organizzazione, il Piano Anticorruzione e il Programma per la Trasparenza ed Integrità possono essere integrati nel modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.
7. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente e alle linee guida ANAC.

Art. 14 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle società partecipate

1. Le società partecipate adempiono alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente, garantendo il diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e pubblicando sul proprio sito web ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.
2. L'Ufficio Partecipate vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico della medesima, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 15 – Il Responsabile per la Trasparenza ed il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità

1. Gli organi amministrativi nominano, tra il personale delle società partecipate, il Responsabile per la trasparenza.
2. Il Responsabile per la trasparenza della società partecipata redige il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ne cura il relativo aggiornamento ed assicura il corretto adempimento delle prescrizioni di legge in materia.
3. Tale Programma, approvato entro i termini di legge dall'Organo amministrativo societario, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
4. Tale Programma è pubblicato sul sito web ufficiale della società.

TITOLO IV

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA NOMINATI NELLE AZIENDE PARTECIPATE

Art. 16 – Incompatibilità ed inconfiribilità

1. Le nomine e le designazioni alla carica di amministratore di società partecipate e/o vigilate rispettano le prescrizioni di cui alla normativa in materia nel tempo vigente.
2. I soggetti individuati, prima di essere designati o nominati, rilasciano ai competenti uffici della Provincia di Rimini apposita dichiarazione che attesti l'assenza di profili di incompatibilità o di cause di inconfiribilità della carica, nonché trasmettere annualmente i relativi aggiornamenti. Tale documentazione è pubblicata sia dalla società, sia dalla Provincia, nella sezione del proprio sito web istituzionale dedicata alla trasparenza.

Art. 17 – Codice di comportamento dei rappresentanti della Provincia di Rimini

1. I soggetti nominati o designati dall'Amministrazione provinciale presso Società partecipate e/o vigilate devono dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne il contenuto, impegnandosi formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio provinciale.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, o negli indirizzi consiliari, configura giusta causa per la revoca degli amministratori societari di nomina provinciale.

3. I rappresentanti della Provincia sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento e dal presente Regolamento:
- a) intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio provinciale, producendo l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei Consigli di Amministrazione;
 - b) fornire all'Organo esecutivo e alla Cabina di regia, tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al budget approvato dall'Assemblea nonché la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Art. 18 - Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza

1. Gli amministratori e i sindaci nominati dall'Ente nelle società partecipate assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere provinciale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società secondo le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto provinciale.